



Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri  
" Attilio Deffenu " OLBIA



Prot. n. 13750 del 20/07/200

**Oggetto:** Determina per l'affidamento diretto per l'acquisizione del servizio di intermediazione assicurativo – broker per il triennio A.S. 2022/23, A.S. 2023/24, A.S. 2024/25.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- VISTA** la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» in relazione all'art. 43 comma 7, che classifica i servizi assicurativi come procedura di affidamento particolarmente complessa;
- VISTO** Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.L. 129/2018;
- VISTO** Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- VISTO** Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.22 del 07 febbraio 2022;
- VISTA** La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
- VISTO** in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o



# Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri

" Attilio Deffenu " OLBIA



determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

**VISTO**

in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»;

**VISTO**

l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida [...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]»;

**VISTE**

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

**VISTO**

l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto



# Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri " Attilio Deffenu " OLBIA



**VISTO**

*disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;*

*l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;*

**VISTO**


*l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;*

**VISTE**

*le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;*

**RITENUTO**

*che la Dott.ssa Scuderi Salvatrice Enrica DS dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;*



# Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri " Attilio Deffenu " OLBIA



<b>VISTO</b>	l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
<b>TENUTO CONTO</b>	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
<b>DATO ATTO</b>	della necessità di provvedere all'acquisizione delle coperture assicurative per gli studenti dell'Istituzione Scolastica ITCG A. Deffenu, avente la particolare forma giuridica del contratto assicurativo scolastico, che viene stipulato dall'Istituto per conto e a spese della propria utenza senza l'impiego di fondi erariali;
<b>CONSIDERATO</b>	che l'affidamento in oggetto è finalizzato a provvedere all'acquisizione delle coperture assicurative per gli alunni/studenti del Istituto ITCG A. Deffenu, nel rispetto del principio di rotazione dei fornitori;
<b>DATO ATTO</b>	della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale attività;
<b>CONSIDERATO</b>	di prevedere una durata contrattuale pari a 36 mesi;
<b>CONSIDERATO</b>	che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di : 1) Servizi di natura intellettuale;
<b>CONSIDERATA</b>	la necessità di rendicontare alla propria utenza a norma dell'art 1713 del Codice Civile le scelte operate, fornendo adeguati strumenti per valutare la congruità tecnica delle proposte formulate dalle compagnie assicurative rispetto alle esigenze di maggior copertura possibili dei rischi;
<b>VISTE</b>	le citate Linee Guida n. 4 sulle procedure sotto-soglia in relazione al punto 3.7 degli affidamenti di modico valore, cioè inferiori alla soglia dei 1000 Euro;
<b>VISTA</b>	la linea guida n. 618 ANAC sull'affidamento dei servizi assicurativi;
<b>VALUTATO</b>	che l'incarico di brokeraggio rappresenta una traslazione del mandato ricevuto dall'Istituto da parte dei genitori verso la figura professionale cui l'ordinamento giuridico riserva la gestione della specifica attività;
<b>VALUTATO</b>	che l'incarico di brokeraggio rientra nel perimetro del rapporto di diritto privato tra l'utenza e l'Istituto Scolastico, nel quale l'Amministrazione Scolastica riceve dall'utenza il mandato a stipulare le coperture;
<b>VALUTATO</b>	che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Istituto Scolastico o all'utenza assicurata, in quanto la retribuzione del broker è costituita da una quota parte delle commissioni che la compagnia assicurativa aggiudicataria deve corrispondere alla rete agenziale di vendita;
<b>VALUTATO</b>	che l'incarico di brokeraggio non è un contratto autonomo, ma meramente ancillare alla stipula delle coperture assicurative degli alunni, pagate con contributi privati versati dall'utenza senza esborso di fondi erariali;



# Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri " Attilio Deffenu " OLBIA



## VALUTATO

che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non genera alcun flusso finanziario e pertanto non necessita di alcun CIG;

## DATO ATTO

che è stata svolta un'indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il confronto dei requisiti di carattere generale, i requisiti di carattere tecnico-professionale e i requisiti di carattere economico finanziario forniti da n.3 operatori economici che hanno risposto alla manifestazione di interesse prot. n. 11746 del 14/06/2022 volto a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica, valutando in particolare l'assenza di conflitto di interessi e di intestazione fiduciaria, l'affidabilità per la capacità tecnica e di consulenza, la struttura organizzativa, le modalità di espletamento del servizio e la struttura finanziaria;

## VISTA

la manifestazione di interesse prot. n. 11746 del 14/06/2022;

## ACQUISITI

le seguenti risposte alla manifestazione di interesse da parte di n. 3 operatori:

- Operatore AB-International srl- GmbH nota prot. n. 11811 del 15/06/2022;
- Operatore Assione Broker srl nota prot. n. 12826 del 04/07/2022;
- Operatore Logica Insurance Broker srl nota prot. n. 12827 del 04/07/2022;

## ESAMINATA

la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici citati e ritenuta valida;

## CONSIDERATO

che tutti gli operatori citati posseggono i requisiti di carattere generale;

## CONSIDERATO

che gli operatori AB-International srl- GmbH e Logica Insurance Broker srl posseggono requisiti di carattere tecnico-professionale e i requisiti di carattere economico finanziario equiparabili e che meglio rispondono alle esigenze di servizio di intermediazione assicurativo - broker dell'Istituto scrivente;

## RITENUTO

di affidare i lavori in parola all'operatore AB-International srl- GmbH nel rispetto del principio di rotazione secondo le Linee guida n. 4 dell'Anac paragrafo 3.2 lett i);

## CONSIDERATO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

## CONSIDERATO

che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. ica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;



Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri  
" Attilio Deffenu " OLBIA



nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

**DETERMINA**

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto dei servizi aventi ad oggetto servizio di intermediazione assicurativo (broker) all'operatore economico AB- International srl - GmbH, per il triennio A.S. 2022/23, A.S. 2023/24, A.S. 2024/25, affidamento che non genera alcun flusso finanziario;
- di procedere alla scelta dell'intermediario assicurativo (broker) secondo una procedura ad affidamento diretto per garantire l'assistenza all'Istituzione Scolastica nella procedura e nella redazione dei documenti necessari all'acquisizione delle coperture assicurative per gli alunni/studenti, preventivamente verificando:
  - i requisiti di carattere generale, quali l'assenza di conflitto di interessi e di intestazione fiduciaria;
  - i requisiti di carattere tecnico professionale, quali l'affidabilità per la capacità tecnica di consulenza, la struttura organizzativa, le modalità di espletamento del servizio;
  - i requisiti di carattere economico finanziario.
- di nominare la Dott.ssa Scuderi Salvatrice Enrica quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Salvatrice Enrica Scuderi)

